



VERBALE N. 29 DELL'ADUNANZA DEL 10 LUGLIO 2014

All'adunanza hanno partecipato il Presidente Mauro Vaglio, il Consigliere Segretario Pietro Di Tosto nonché i Consiglieri Alessandro Cassiani, Antonio Caiafa, Domenico Condello, Isabella Maria Stoppani, Fabrizio Bruni, Antonio Conte, Mario Scialla, Roberto Nicodemi, Riccardo Bolognesi, Mauro Mazzoni, Matteo Santini, Aldo Minghelli.

Giuramento avvocati

- Sono presenti l'Abogado Niccolò Falez e l'Abogado Giancarlo Incerrano, i quali prestano l'impegno solenne ai sensi dell'art. 8 L. 247 del 31 dicembre 2012 del seguente testuale tenore: "consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della Giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento".

Comunicazioni del Presidente

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota dell'Avv. Marco Gay del Comitato organizzatore del Congresso Internazionale U.I.A. che si terrà a Firenze dal 29 ottobre al 2 novembre 2014, pervenuta in data 26 giugno 2014, con la quale chiede di divulgare presso gli iscritti prima del periodo feriale l'articolo scritto sull'argomento dall'Avv. Fabio Moretti.

Il Consiglio rinvia alla prossima adunanza per trattare la richiesta unitamente ad altra comunicazione sul medesimo argomento.

- Il Presidente riferisce sulla nota della Dott.ssa Laura Vigilante dell'Ordine Provinciale di Roma dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri la quale, per conto del Presidente Dott. Roberto Lala, trasmette l'elenco dei nominativi dei Medici designati a far parte della Commissione Mista Medici- Avvocati dell'Osservatorio Permanente istituito a seguito di quanto concordato nella Dichiarazione di Impegno sottoscritta con l'Ordine Forense romano il 14 novembre 2013.

Il Presidente Vaglio comunica i nominativi dei Colleghi che completeranno la composizione della suddetta Commissione: Avv.ti Alessia Alesii, Francesco Caroleo, Francesco Caroleo Grimaldi, Ivano Cimatti, Silvia Corso, Stefano Cortesini, Francesco Dell'Orso, Gianluca Di Ascenzo, Laura Giordani, Tiziano Lepone, Giuseppe Lombardi, Andrea Maggisano, Nicola Marchitto, Pierpaola Meledandri, Pietro Messina, Claudia Rafti, Alberto Sagna, Immacolata Tuosto, Alfredo Vitali.

Il Consiglio approva e manda alla Segreteria di comunicare la presente delibera, che dichiara immediatamente esecutiva.

- Il Presidente propone di chiudere gli Uffici del Consiglio nei pomeriggi del giovedì del mese di agosto, come da prassi.

Il Consiglio approva.

Tentativo di conciliazione n. (omissis) – Avv. (omissis)

Il Consiglio

a rettifica della precedente delibera assunta nell'adunanza del (omissis), avente ad oggetto l'esposto pervenuto in data (omissis) dell'Ing. (omissis) nei confronti degli Avv.ti (omissis) ed (omissis),
dispone



l'apertura di una pratica disciplinare nei confronti dell'Avv. (omissis) e la trasmissione dell'esposto nei confronti dell'Avv. (omissis) al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di (omissis) per competenza in quanto quest'ultimo Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di (omissis).

- Il Presidente Vaglio riferisce sull'invito dell'Avv. Renzo Menoni Presidente dell'Unione Nazionale Camere Civili, pervenuta in data 4 luglio 2014, per partecipare alla giornata di apertura dell'Assemblea nazionale UNCC che terrà a Padova il prossimo 19 settembre e proseguirà il giorno successivo sul tema "Il ruolo dell'avvocato quale protagonista nella giurisdizione pubblica e privata".

Con l'occasione chiede di divulgare l'evento sul sito istituzionale dell'Ordine e di far affiggere i manifesti che trasmette con l'invito.

Il Consiglio accoglie la richiesta dell'Avv. Menoni.

- Il Presidente Vaglio, anche per conto del Consigliere Tesoriere Galletti, riferisce che in data (omissis) la dipendente (omissis) ha chiesto la concessione di un prestito personale dell'importo di euro (omissis). Tale richiesta è conforme a quanto previsto dal vigente Regolamento per la concessione di prestiti ai dipendenti.

La Sig.ra (omissis) inoltre fa presente che, con la concessione del prestito come sopra richiesto, si impegna ad estinguere il residuo del precedente prestito dell'importo iniziale di euro (omissis) concesso con delibera del (omissis).

Il Consiglio approva e manda all'Ufficio Amministrazione per gli ulteriori incumbenti.

Pratiche disciplinari

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis) e Avv. (omissis)

- Il Consigliere Stoppani riferisce sulla richiesta dell'Avv. (omissis), con la quale l'istante chiede l'accesso agli atti del fascicolo n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis) e dell'Avv. (omissis).

Il Consiglio

- considerato che la sentenza del Consiglio di Stato -Sezione Quarta Giurisdizionale del 5 dicembre 2006 n.7111- ha stabilito che un Consiglio di un Ordine Forense deve consentire ad un soggetto, che ha presentato un esposto nei confronti di un appartenente allo stesso Ordine, l'accesso agli atti del procedimento con esclusione soltanto degli eventuali dati sensibili;

- considerato che nel paragrafo relativo al "Diritto di accesso", del Regolamento recante "Provvedimenti di attuazione della legge 7 agosto 1990 n.241", nel testo deliberato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ed attualmente in vigore, l'accesso agli atti è consentito alla parte esponente, previo invio dell'istanza al soggetto controinteressato, il quale può presentare tempestiva e motivata opposizione alla stessa richiesta di accesso;

- considerato che con raccomandata del 10 giugno 2014 il Consiglio dell'Ordine trasmetteva all'Avv. (omissis) e all'Avv. (omissis) copia dell'istanza, invitandoli a manifestare il proprio consenso o la propria motivata opposizione;

- visto che la richiesta di accesso agli atti è stata debitamente notificata ai controinteressati i quali non hanno fatto pervenire deduzioni di sorta;

delibera

di concedere l'accesso come richiesto.



Comunicazioni del Presidente

– Il Presidente riferisce sull’invito del Prof. Avv. Piero Guido Alpa, Presidente del Consiglio Nazionale Forense, pervenuto il 1° luglio 2014, per partecipare alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario 2014 che si terrà il 16 luglio 2014, alle ore 17.00, presso la sede del Ministero della Giustizia.

Il Presidente comunica al Consiglio che parteciperà alla cerimonia in rappresentanza del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.

Il Consiglio prende atto.

– Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota del Dott. Mario Bresciano, Presidente del Tribunale Ordinario di Roma, pervenuta in data 3 luglio 2014, con la quale a seguito di specifici chiarimenti richiesti al Presidente del Tribunale Ordinario di Roma e al Presidente della Sezione Fallimentare del Tribunale Ordinario di Roma, comunica la posizione dell’Autorità Giudiziaria in merito alle modalità e ai criteri utilizzati per la nomina degli avvocati destinatari di incarichi nelle procedure concorsuali. Il Presidente Vaglio riporta testualmente il testo del Presidente Bresciano: *“OGGETTO: Nomina di professionisti destinatari di incarichi nelle procedure concorsuali. Al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma. Con riferimento all’estratto del verbale dell’adunanza del Consiglio del 6/2/14 e alle richieste di chiarimenti in ordine alle modalità e ai criteri utilizzati da questo Tribunale per la nomina dei professionisti destinatari di incarichi nelle procedure concorsuali, occorre rilevare preliminarmente che la circolare del Presidente della Sezione Fallimentare del 21/10/10 non ha trovato attuazione, non essendosi mai realizzato il progetto in essa contenuto. Allo stesso modo, non vi è stato, e non vi è tuttora, alcun limite preclusivo derivante dall’età dei destinatari degli incarichi o dalla mancanza di specifiche pregresse esperienze o da altri presupposti non previsti dalla legge: fattori, questi, di cui ovviamente i giudici non potranno non tener conto in sede di nomina allo scopo di fare un uso razionale, mirato alle esigenze concrete delle singole procedure di volta in volta emergenti, del potere discrezionale di scelta dei soggetti da nominare ad essi attribuito, ma che non possono ritenersi costituire e non costituiscono limiti preclusivi, astrattamente predeterminati, che impediscano l’accesso al conferimento di qualsiasi incarico. Ciò premesso, non può dubitarsi che gli unici requisiti necessari che deve possedere l’aspirante all’incarico di curatore o di altro ausiliario del giudice nell’ambito delle procedure concorsuali sono quelli indicati all’atto 28 l.f. e che gli unici “elenchi” dai quali possono essere attinti i nominativi dei professionisti cui conferire gli incarichi sono gli albi degli iscritti ai relativi Ordini in tale norma indicati. A fronte di tale inequivocabile dato normativo, che impone di effettuare la scelta nell’ambito di una vastissima platea di soggetti ritenuti tutti astrattamente idonei dal legislatore, l’attribuzione del giudice del potere di nomina vincolato al solo criterio dell’intuitus personae appare espressione della volontà di lasciare all’organo giudiziario la massima libertà nell’individuazione dei professionisti cui conferire ogni singolo incarico, valutando le particolari caratteristiche dello stesso in rapporto alle capacità e specifiche attitudini del professionista, che il medesimo organo giudiziario dovrà valutare sulla base delle informazioni in suo possesso. Tali informazioni, per quanto riguarda le caratteristiche della procedura, saranno tratte dalle, spesso lacunose e talvolta fuorvianti, allegazioni delle parti nella fase che precede l’instaurazione della procedura concorsuale e, per quanto riguarda le capacità e le attitudini del professionista, oltre che dalla preventiva manifestazione di disponibilità ad assumere incarichi nelle procedure fallimentari (necessaria al fine di circoscrivere l’ambito dei soggetti nel*



quale operare una rotazione altrimenti impossibile, stante il numero degli iscritti agli albi professionali indicati dalla norma, e di evitare rinunce comportanti la necessità di sostituzioni e il conseguente allungamento dei tempi della procedura o l'accettazione da parte di soggetti che non intendono dedicarsi con continuità e con il dovuto impegno a tale tipo di attività o non hanno i mezzi e gli strumenti per poterlo fare), dalla valutazione dell'attività prestata in occasione di eventuali precedenti incarichi, anche come difensore o consulente d'ufficio o di parte (valutazione dalla quale possono trarsi elementi decisivi nella scelta, ma di difficile definizione oggettiva, quali la rettitudine, l'equilibrio, l'efficienza, l'impegno, la disponibilità alla cooperazione, ed elementi altrettanto decisivi, ma più facilmente oggettivabili, quali la puntualità nello svolgimento dei numerosi adempimenti richiesti dalla legge fallimentare, i titoli accademici, le pubblicazioni, la conoscenza della normativa fallimentare o di particolari settori specialistici che riguardano l'attività di impresa svolta dal soggetto sottoposto alla procedura concorsuale, la mancanza di rifiuti di precedenti incarichi immotivati o motivati con ragioni ritenute non condivisibili, la disponibilità e la concreta possibilità di utilizzare gli strumenti informatici anche per le comunicazioni con il giudice e la cancelleria, la collaborazione prestata in studi specializzati nella materia fallimentare, la frequenza di corsi di aggiornamento o scuole di formazione professionale), dal curriculum professionale, e da ogni altro elemento ritenuto idoneo a creare e conservare quel rapporto di fiducia che costituisce il fondamento dell'interazione e cooperazione fra gli organi della procedura. Ai fini della massima trasparenza è stata disposta la pubblicazione trimestrale di tutte le nomine dei curatori e degli altri ausiliari del giudice, mentre ogni informazione ritenuta utile circa la natura, il valore e l'importanza delle procedure può essere ricavata dal rapporto riepilogativo, consultabile da chiunque, trasmesso al registro delle imprese ai sensi dell'art. 33 l.f., e, per le procedure di concordato preventivo, dagli atti pubblicati con le stesse modalità ai sensi dell'art 161 l.f. - Roma, 2 luglio 2014 - IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE Mario Bresciano”.

I Consiglieri Riccardo Bolognesi ed Antonio Caiafa comunicano che è pervenuta al Consiglio, dalla Presidenza del Tribunale di Roma, nota relativa alle richieste di chiarimenti in ordine alle modalità ed ai criteri utilizzati dal Tribunale Fallimentare per la nomina dei Professionisti destinatari di incarichi nelle procedure concorsuali, con la quale sono state fornite le seguenti precisazioni:

- non aver trovato attuazione la circolare del Presidente della Sezione Fallimentare del 21 ottobre 2010, per non essersi mai realizzato il progetto in essa contenuto;
- non esservi alcun limite preclusivo derivante dall'età dei destinatari degli incarichi, ovvero dalla mancanza di specifiche e pregresse esperienze ed altri presupposti non previsti dalla legge;
- essere mirate le nomine alle esigenze concrete delle singole procedure e riservato ai Giudici il potere discrezionale di scelta dei soggetti cui conferire l'incarico;
- essere gli unici requisiti necessari per aspirare alla nomina quelli indicati all'art. 28 della legge fallimentare ed essere attenti i nominativi dei Professionisti dagli Albi degli iscritti ai relativi Ordini;
- essere compito dell'organo giudiziario procedere alla nomina con la massima libertà mediante valutazione delle particolari caratteristiche dell'incarico “...in rapporto alle capacità e specifiche attitudini del professionista, che il medesimo organo giudiziario dovrà valutare sulla base delle informazioni in suo possesso”;
- essere le informazioni sulle “caratteristiche della procedura.. tratte dalle, spesso lacunose e talvolta fuorvianti, allegazioni delle parti nella fase che precede l'instaurazione della procedura concorsuale”;



- essere valutate *“le capacità e le attitudini del professionista, oltre che dalla preventiva manifestazione di disponibilità ad assumere incarichi...dalla valutazione dell’attività prestata in occasione di eventuali precedenti incarichi, anche come difensore o consulente d’ufficio o di parte”,* si da poter essere considerata *“...la rettitudine, l’equilibrio, l’efficienza, l’impegno, la disponibilità alla cooperazione”* ed altri elementi *“...quali la puntualità nello svolgimento dei numerosi adempimenti richiesti dalla legge fallimentare, i titoli accademici, le pubblicazioni, la conoscenza della normativa fallimentare e di particolare settori specialistici che riguardano l’attività di impresa svolta dal soggetto sottoposto alla procedura concorsuale”*;
- essere considerata *“...la mancanza di rifiuti di precedenti incarichi immotivati o motivati con ragioni ritenute non condivisibili, la disponibilità e la concreta possibilità di utilizzare gli strumenti informatici anche per le comunicazioni con i Giudici e la Cancelleria “;*
- essere tenuta in considerazione *“...la frequenza di corsi di aggiornamento o scuole di formazione professionale”*, il curriculum ed *“ogni altro elemento ritenuto idoneo a conservare quel rapporto di fiducia che costituisce il fondamento dell’interazione e cooperazione fra gli organi della procedura”*;
- essere stata assicurata la trasparenza attraverso la pubblicazione *“...trimestrale di tutte le nomine dei curatori e degli altri ausiliari del giudice”* ed essere possibile l’acquisizione di ogni informazione *“...ritenuta utile circa la natura, il valore e l’importanza delle procedure ... dal rapporto riepilogativo, consultabile da chiunque, trasmesso al registro delle imprese ai sensi dell’art. 33 l.f. e, per le procedure di concordato preventivo, dagli atti pubblicati con le stesse modalità ai sensi dell’art. 161 l.f.”.*

Ritengono i Consiglieri Bolognesi e Caiafa che la nota della Presidenza del Tribunale non si discosta, per contenuto, dalla precedente inviata dal Presidente della Sezione Fallimentare, già ritenuta dal Consiglio, nell’adunanza del 19 giugno 2014, insoddisfacente tanto da aver disposto la trasmissione del verbale dell’adunanza, unitamente ai precedenti del 22 maggio, 5 giugno e 28 giugno 2012, dell’11 luglio 2013 e del 6 febbraio 2014, nonché, per l’appunto, del 12 giugno 2014, al Presidente della Corte di Appello di Roma, al Presidente del Tribunale Ordinario di Roma, al Consiglio Giudiziario, oltre che al Presidente della Sezione Fallimentare.

La nota della Presidenza del Tribunale costituisce una risposta alla sollecitazione del Consiglio del 6 febbraio 2014 volta ad ottenere esaustive risposte alle domande contenute nella relativa delibera e non già a quella del 19 giugno 2014.

Appare pertanto necessario riepilogare le richieste da tempo inoltrate non avendo le stesse ancora trovato alcuna soddisfacente risposta.

In pratica il Consiglio ha chiesto di poter conoscere, in aggiunta ai criteri ed agli elenchi dai quali vengono attinti i nominativi dei professionisti incaricati ed alle opportunità, per i giovani Avvocati, di ricevere incarichi, benché inizialmente di modesta importanza, ma di grande rilievo curriculare ed alle possibilità, per i Professionisti che hanno già compiuto settantadue anni, di ricevere incarichi anche, e soprattutto, di avere notizie esaustive sulla rilevanza delle procedure con indicazione:

- del valore di importanza delle stesse ed indicazione delle relative nomine, ai fini della verifica di una effettiva reale rotazione;
- delle surroghe nei casi di revoca dei curatori, commissari e liquidatori per il medesimo fine.

La risposta del Presidente della Sezione Fallimentare è stata ritenuta non esaustiva, e tale è anche la successiva nota della Presidenza del Tribunale, poiché si soffermano entrambi nel sottolineare che



non esiste un elenco e che, tuttavia, la possibilità di accesso agli incarichi riconosciuta a tutti coloro che abbiano fatto domanda e presentato un *curriculum*, sicché non è dato comprendere come sia possibile l'individuazione dei professionisti in assenza di un elenco ed in qual modo i Giudici possono far riferimento al criterio *dell'intuitus personae* ed agli altri valori (rettezza, equilibrio, efficienza, impegno, disponibilità alla cooperazione) se non attraverso elenchi di professionisti che pur devono esistere e certamente esistono.

I Consiglieri Bolognesi e Caiafa reputano che sia oramai improcrastinabile provvedere a realizzare concretamente quanto sino ad oggi convenuto a parole con alcuni Magistrati della Sezione circa l'opportunità di costituire uno spazio dedicato, sul sito del Tribunale di Roma o, in subordine, su quello dell'Ordine degli Avvocati di Roma, ove sia possibile, per ogni avvocato che abbia le competenze, le esperienze e la formazione specifica acquisita anche in corsi di specializzazione universitari o in cicli seminariati offerti dal Consiglio dell'Ordine e che si concludono con il rilascio di attestati, proporre on line la propria candidatura ed aggiornarla di volta in volta con le informazioni ritenute utili per consentire al Giudice di individuare i professionisti adeguati a rispondere alle esigenze dell'incarico.

Tanto perché vi sia chiarezza e certezza circa un unico punto di destinazione dei curricula e di una banca dati, aggiornata in tempo reale tramite password di accesso individuale (come avviene per i crediti formativi). Peraltro nessun chiarimento è stato dato sulle ragioni della mancata indicazione, negli elenchi pubblicati con cadenza trimestrale, anche dei Professionisti incaricati quali commissari, nei concordati prenotativi, ai sensi dell'art. 161, settimo comma, l.f. e, ancora, sull'omessa pubblicazione di elenchi che riportino le nomine, in surroga, dei curatori, commissari, liquidatori giudiziali di cui sia stata disposta la revoca e, infine, degli ausiliari (coadiutori) nominati nell'ambito delle diverse procedure, nonché degli Avvocati affidatari di incarichi, su nomina del curatore, a seguito della autorizzazione del Giudice Delegato, prevista dall'art. 25, n. 6, l.f., o nei casi in cui questa non è prevista (art. 31, secondo comma, l.f.).

Già il Consiglio nell'adunanza del 19 giugno 2014 ha peraltro sottolineato di non poter condividere le considerazioni svolte dal Presidente della Sezione Fallimentare e ora non diverse da quelle contenute nella nota della Presidenza del Tribunale relative alle difficoltà cognitive, sin dal momento dell'apertura delle procedure, del valore delle stesse essendo esso per lo più di semplice acquisizione da parte del Tribunale, attesi gli obblighi di cui agli artt. 1, 14, 15, quarto comma, l.f., e per il concordato preventivo, dall'art. 163, secondo comma, n. 4, l.f., dovendo il Tribunale fissare le spese che vengono determinate sulla base dell'onere concordatario.

Il rinvio ai rapporti riepilogativi riguarda l'andamento postumo della procedura e dunque, non soddisfa l'esigenza informativa sollecitata al fine di individuare il rispetto nella rotazione anche in ragione del valore delle procedure.

Infine gli elenchi trimestrali, la cui pubblicazione viene effettuata dal Tribunale — per i quali esiste un obbligo di legge (d.lgs. n. 33/2013) — riportano solo dati parziali, perché non sono in essi indicate le nomine in surroga dei revocati, né i commissari giudiziali nel concordato prenotativo.

I Consiglieri Bolognesi e Caiafa chiedono che venga trasmesso al Consiglio Giudiziale ed al Presidente della Corte di Appello di Roma la nota della Presidenza del Tribunale, prot. 9968 del 3 luglio 2014, per i necessari interventi.

Il Consiglio

delibera di trasmettere copia del presente verbale, unitamente alla nota del Presidente del Tribunale, al



Presidente della Corte di Appello di Roma, al Consiglio Giudiziario, al Presidente del Tribunale Ordinario di Roma oltre che al Presidente della Sezione Fallimentare. Dichiaro la presente delibera immediatamente esecutiva.

– Il Presidente riferisce sulla nota del Dott. Catello Pandolfi, Presidente f.f. della Corte di Appello di Roma, pervenuta in data 8 luglio 2014, accompagnatoria del verbale della riunione dell'11 giugno 2014 della Commissione di Manutenzione degli Uffici Giudiziari. Tra gli argomenti trattati di interesse per gli iscritti il Presidente Vaglio evidenzia l'autorizzazione del Ministero della Giustizia per l'installazione di un sistema di accesso con sbarra automatizzata ed apertura automatica del cancello al parcheggio di Largo Faravelli; la realizzazione di un impianto di video sorveglianza nel perimetro della città giudiziaria e la revoca della concessione demaniale alla Soc. Marillot per la rivendita di valori bollati all'interno del Tribunale Civile di Roma in Via Lepanto 4.

Il Consiglio prende atto.

– Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota del Dott. Massimo Ferro, Coordinatore dell'Osservatorio sulle Crisi di Impresa (associazione di magistrati, con finalità di studio interdisciplinare e di organizzazione di strumenti per il confronto professionale e scientifico tra operatori giudiziari e studiosi addetti e interessati ai processi concorsuali e alla crisi d'impresa), pervenuta in data 2 luglio 2014, con la quale comunica di aver bandito il III Premio OCI per laureati in materia concorsuale, da assegnare a due laureati in discipline giuridiche ovvero economiche entro il 15 settembre p.v.

Ai vincitori verrà consegnato un premio in denaro, ulteriori premi, anche non in denaro, nonché speciali assegnazioni per i finalisti non classificati ai primi due posti.

Il Dott. Ferro, pertanto, chiede di pubblicare la notizia sul sito istituzionale e di affiggere i relativi manifesti nelle bacheche del Consiglio.

Il Consiglio non accoglie la richiesta, trattandosi di assegnare delle borse di studio a semplici laureati.

– il Presidente Vaglio comunica il decesso della Collega Rosalba Traini. Ne ricorda lequisite qualità caratteriali e umane nonché la sua elevata professionalità.

Il Consiglio si associa ai sentimenti espressi dal Presidente e porge le condoglianze alla famiglia dell'Avv. Rosalba Traini.

- Il Presidente Vaglio comunica che il prossimo 21 luglio 2014 si svolgerà presso gli Uffici dell'Ordine la riunione dei Presidenti del Distretto per la discussione su alcuni importanti argomenti:

- 1) bozza dello statuto dell'Unione di cui si era parlato all'ultima riunione distrettuale;
- 2) schema organizzativo del Consiglio Distrettuale di Disciplina;
- 3) progetto informatico fatto sviluppare dall'Ordine degli Avvocati di Velletri.

Il Presidente invita tutti i Consiglieri a partecipare alla riunione che si terrà nella Sala Commissioni lunedì 21 luglio 2014 alle ore 15.00.

Ai Presidenti ed ai loro delegati sarà offerto un piccolo buffet.

Il Consiglio approva.

- Il Presidente Vaglio ed il Consigliere Segretario Di Tosto riferiscono al Consiglio di avere



partecipato alla riunione dei Presidenti Distrettuali e delle Unioni Territoriali svoltasi a Milano nei giorni 4 e 5 luglio 2014.

Durante l'incontro sono stati affrontati svariati temi e, in particolare, quello relativo alla nuova composizione dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura ai sensi dell'art. 39 della L. 247/12, così come si sta venendo a delineare durante le numerose riunioni svoltesi tra l'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana, gli Ordini e le Associazioni, la cui prossima riunione è fissata per il 19 luglio 2014. Si è pertanto stabilito di fissare un nuovo incontro dei Presidenti distrettuali e delle Unioni a Roma il prossimo 18 luglio.

Inoltre, è stata predisposta una bozza di proposta di legge in materia di applicazione dei parametri nelle convenzioni con i "clienti forti", che ha trovato concordi tutti i Presidenti, del seguente tenore: *"All'art. 2233 c.c. è aggiunto il seguente comma: 4. E' nulla qualsiasi convenzione nella quale il compenso pattuito sia manifestamente sproporzionato all'opera prestata ai sensi del comma II. Si presume manifestamente sproporzionata la pattuizione di un compenso inferiore rispetto ai parametri ministeriali applicabili alle professioni regolamentate nel sistema ordinistico o ai sensi dell'art. 13 comma VI della legge 247/2012 per la determinazione del compenso del professionista nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale. E' altresì nulla qualsiasi pattuizione che vieti al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che gli imponga l'anticipazione di spese per conto del cliente. La nullità non opera nei rapporti professionali disciplinati dal codice del consumo"*.

Per quanto riguarda la riunione del 18 luglio 2014, il Presidente chiede di essere autorizzato ad ordinare un buffet per un pranzo veloce durante una breve interruzione dei lavori verso le ore 13.00 con un costo di euro (omissis) per venti persone oppure con un piccolo aumento se il numero sarà maggiore e, a conclusione dei lavori stessi, una cena per gli ospiti a Castel Sant'Angelo al costo di euro (omissis) a persona ed una visita guidata in settori del Castello normalmente non aperti al pubblico (euro (omissis) per la guida e costo del biglietto di entrata).

Il Consiglio approva.

- Il Presidente Vaglio ed il Consigliere Segretario Di Tosto, anche per conto del Consigliere Tesoriere Galletti, riferiscono sulla proposta, pervenuta all'Ordine, della U.S.I. (Unione Sanitaria Internazionale), nella persona della Dott.ssa (omissis), di convenzione per iscritti all'Ordine degli Avvocati di Roma in relazione a tutti gli accertamenti di diagnostica strumentale e di laboratorio nei 13 centri romani, sui quali verrà applicato uno sconto del 50% rispetto prezzo effettivo. La scontistica è riservata a coloro che acquisteranno la USI CARD, valida per un anno e sei mesi (invece che di un anno) a decorrere dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2015 ad un costo di euro 35,00 complessivi anziché 100 euro, La convenzione può essere estesa anche ai familiari. Le condizioni sono riportate come da modulo di adesione.

Il Consiglio approva e dispone che la convenzione sia inserita sul sito istituzionale e comunicata via email. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Vaglio informa il Consiglio di avere partecipato in data 7 luglio 2014, unitamente al Consigliere Bruni, all'audizione innanzi la Commissione Giustizia della Camera per l'esame del disegno di legge C. 2486 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 90 del 2014 recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.



In tale sede il Presidente ha effettuato un intervento del seguente tenore:

« *Illustre Presidente della Commissione Giustizia della Camera,
Illustri Onorevoli,*

il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ritiene di dover precisare brevemente in questa Sede gli aspetti critici del D.L. 90/2014, indicando le proprie proposte emendative, con particolare riferimento all'attuazione del processo civile telematico, del quale è stato, fin dal suo avvio, uno dei principali fautori, avendo anche ottenuto da svariati mesi l'autorizzazione dalla D.G.S.I.A. al deposito telematico facoltativo delle memorie ai sensi dell'art. 183 c.p.c. e delle comparse conclusionali e repliche ai sensi dell'art. 190 c.p.c..

Ciò nondimeno è inutile nascondere che, prima del 30 giugno 2014, il deposito telematico è risultato poco diffuso tra gli Avvocati romani.

Ma andiamo per ordine.

Orario di apertura delle Cancellerie

L'art. 51 del decreto (Razionalizzazione degli uffici di cancelleria e notificazioni per via telematica) al comma primo prevede che:

«All'articolo 162, primo comma, della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le cancellerie delle corti di appello e dei tribunali ordinari sono aperte al pubblico almeno tre ore nei giorni feriali, secondo l'orario stabilito dai rispettivi presidenti, sentiti i capi delle cancellerie interessate.»».

Ebbene, la diminuzione dell'orario di apertura delle cancellerie costituisce un controsenso.

Infatti ciò determinerà quello che, invece, il processo civile telematico dovrebbe scongiurare, ovvero la creazione delle file per accedere alla cancelleria.

Negli Uffici Giudiziari più grandi, infatti, è notorio che per il deposito degli atti e per l'esame o il ritiro di quelli depositati dalle controparti erano necessari tempi di attesa particolarmente lunghi.

Con l'entrata in vigore del deposito telematico questo fenomeno dovrebbe notevolmente diminuire, essendo ammessi i depositi cartacei solo per le cause incardinate prima di tale data.

Tuttavia proprio per queste procedure già pendenti l'adempimento del deposito cartaceo in cancelleria è rimasto in vigore e, pertanto, ridurre l'orario di apertura delle cancellerie significa sicuramente dilatare ancora di più il tempo per l'esecuzione di tali adempimenti.

Peraltro, dal decreto in esame è comunque esclusa la possibilità di depositare telematicamente gli atti introduttivi del giudizio, ad eccezione che per i ricorsi per decreto ingiuntivo, perciò il ridurre l'orario di apertura degli Uffici Iscrizioni a Ruolo determinerà un danno irreparabile per i cittadini.

Il Processo Civile Telematico, poi, non entra in vigore fino al 30 giugno 2015 per le Corti d'Appello ed è quindi incomprensibile per quale motivo si debba estendere la riduzione dell'orario di apertura delle cancellerie anche ad esse.

Infine non bisogna dimenticare che il provvedimento del Presidente del Tribunale che aveva ridotto l'orario delle cancellerie è stato annullato dal Tar Lazio su ricorso del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e che l'appello proposto dall'Avvocatura dello Stato è sub judice innanzi al Consiglio di Stato.

Si chiede, perciò, che in sede di conversione del decreto tale comma in legge sia stralciato o, quantomeno, sia rimandata la sua entrata in vigore a dopo la data del 31 dicembre 2014, successivamente alla quale ai sensi dell'art. 44, comma 1, del decreto anche per i processi iniziati prima del 30 giugno 2014 si applicherà l'obbligatorietà del deposito telematico.



In subordine si chiede che l'orario di apertura delle cancellerie sia ridotto al massimo da cinque a quattro ore giornaliere.

*Si propone pertanto il seguente **emendamento** all'art. 51 del decreto legge 90/2014:*

*“All'articolo 162, primo comma, della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le cancellerie delle corti di appello e dei tribunali ordinari sono aperte al pubblico almeno tre ore nei giorni feriali, secondo l'orario stabilito dai rispettivi presidenti, sentiti i capi delle cancellerie interessate, **a decorrere dal 1° gennaio 2015**. Le cancellerie delle corti d'appello sono aperte al pubblico almeno tre ore nei giorni feriali, secondo l'orario stabilito dai rispettivi presidenti, sentiti i capi delle cancellerie interessate, **a decorrere dal 30 giugno 2015**.»“.*

***In alternativa:** “All'articolo 162, primo comma, della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le cancellerie delle corti di appello e dei tribunali ordinari sono aperte al pubblico almeno **quattro** ore nei giorni feriali, secondo l'orario stabilito dai rispettivi presidenti, sentiti i capi delle cancellerie interessate.»“.*

Aumento del Contributo Unificato

L'art. 52 del decreto prevede ancora una volta un ingiustificato aumento del contributo unificato, a fronte di un'ipotetica previsione di minori entrate, quando invece l'introduzione del processo civile telematico determinerà indubbiamente una ingente diminuzione delle spese sostenute dal Ministero della Giustizia: si tenga conto, solo a titolo esemplificativo e non esaustivo, che grazie alla notifica dei biglietti di cancelleria a mezzo pec vengono risparmiati ogni anno svariati milioni di euro, che invece prima erano necessari per la notifica dei biglietti di cancelleria a mezzo ufficiale giudiziario. Non dimentichiamoci, poi, che recentemente è stata aumentata da 8 a 27 euro proprio la marca da bollo per le attività di cancelleria relative alle trasferte per le notifiche dei biglietti di cancelleria, ma queste spese non esistono più poiché tutto ormai viene effettuato a mezzo pec a costo zero.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma rileva come il continuo, costante, indiscriminato aumento del contributo unificato incide in modo ormai intollerabile ed indiscriminato sul diritto ad agire in giudizio e sulla tutela dei diritti dei cittadini.

E' evidente, ormai da tempo, come l'obiettivo primario del legislatore sia quello di ottenere una deflazione del processo civile, ciò tuttavia non può tradursi nella rinuncia alla fondamentale e primaria istanza di effettività della tutela giurisdizionale.

Si tratta di una logica mercantile della Giustizia: aumentare i costi per deprimere la domanda, ma questa tecnica non è ammissibile che attui a scapito dei diritti dei cittadini.

Altri infatti sono gli strumenti cui dovrebbe fare ricorso il legislatore rispetto a questo continuo aumento dei costi di accesso alla giurisdizione, che danneggia esclusivamente chi vuole tutelare i propri diritti a vantaggio dei “debitori incalliti”, che al contrario possono rallegrarsi, non solo dei tempi lunghi dei processi, ma della difficoltà e dei costi per i propri creditori per utilizzare lo strumento processuale. Si tratta di quei soggetti che, ad esempio, non accetteranno mai di utilizzare strumenti alternativi al processo, perché tanto sanno che per chi vuole tutelare i propri diritti non è conveniente ricorrere alla giurisdizione perché su di essi gravano tutti gli ingenti costi. Non è forse questo che fa allontanare gli investitori dal nostro Paese? Altro che mediazione obbligatoria!

Un passo avanti si farà se saranno rispettati un paio dei punti della riforma della giustizia indicati pochi giorni orsono dal Ministro della Giustizia: il riconoscimento degli interessi moratori pari al tasso di mercato in favore del creditore e una sonora condanna alle spese di giudizio a danno dei debitori.



Non si deve, invece, penalizzare e precludere in modo generalizzato chi deve necessariamente utilizzare lo strumento processuale per tutelare i propri diritti.

Con questo ulteriore aumento del contributo unificato, all'opposto, si percorre la strada inversa di rendere oltremodo difficoltosa o addirittura di impedire, a causa degli insostenibili oneri finanziari, la proposizione dell'azione giudiziaria, pregiudicando irrimediabilmente il diritto di difesa.

Peraltro, tale modo di operare e la stessa natura del contributo unificato sta sollevando parecchi dubbi di legittimità sia in relazione alla normativa costituzionale italiana che di quella europea, tanto più che il suo ammontare viene determinato proporzionalmente al solo valore della controversia e non al reddito del contribuente.

Si chiede, pertanto, che in sede di conversione sia stralciato l'art. 53 del decreto legge in oggetto.

Processo Civile Telematico

In primo luogo, ci appare opportuno offrire alla Commissione una panoramica della situazione del processo civile telematico esistente nell'Avvocatura romana prima del 30 giugno 2014.

Come già anticipato il PCT prima di tale data non era ancora molto diffuso:

25.000 avvocati iscritti all'albo;

18.000 avvocati muniti di p.e.c.;

10.000 dispositivi di firma digitale in possesso degli avvocati.

Tuttavia, anche dietro impulso del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, oltre che dell'entrata in vigore dell'obbligatorietà del deposito telematico per i nuovi processi, una gran parte degli iscritti si sta cominciando ad attrezzare per farsi trovare preparata al momento del primo deposito obbligatorio in sede di memorie ex art. 183 c.p.c.

Procederemo qui di seguito a sottoporre alla Commissione delle brevi indicazioni in ordine alle problematiche già riscontrate su Roma e a formulare delle proposte sulla conversione in legge del D.L. 24.06.2014 n. 90. In conclusione, poi, riporteremo una serie di emendamenti che riguardano la necessità di un raccordo tra il D.L. 90/2014 e le norme del codice di procedura civile.

*In ordine al **deposito telematico** degli atti:*

– *precisare le modalità ed i limiti per l'iscrizione a ruolo degli atti introduttivi di TUTTI i giudizi, stabilendo ad esempio che debbono essere iscritti a ruolo SOLO telematicamente gli atti introduttivi del giudizio notificati a mezzo p.e.c.;*

– *prevedere la possibilità di iscrizione a ruolo telematica degli atti introduttivi del giudizio redatti su documento cartaceo e notificati in modalità tradizionale attraverso il deposito della copia informatica per immagine del documento cartaceo con successivo obbligo di esibizione in sede di udienza di comparizione;*

– *estendere l'obbligatorietà del deposito telematico anche a tutti gli atti di costituzione in giudizio redatti dall'avvocato ove la parte non stia in giudizio personalmente;*

– *precisare che è comunque nella facoltà del soggetto abilitato esterno depositare a valore legale qualsiasi tipologia di atto processuale ove non sussista un'effettiva impossibilità di natura tecnica al deposito;*

– *estendere l'obbligo di deposito telematico agli atti del magistrato.*

*In ordine ai problemi sugli **atti esecutivi e sulle copie**:*

– *risoluzione in sede di conversione della problematica nascente dalla possibilità di apporre la formula esecutiva solo su un atto cartaceo con conseguente necessità di recarsi in cancelleria per il ritiro della stessa ed impossibilità di autenticare le copie del titolo esecutivo ai fini della notifica in*



manca di notificazione effettuata a mezzo pec (possibile soluzione: inserire nel fascicolo informatico la c.d. copia esecutiva digitale, oppure copia informatica per immagine del provvedimento munito di formula da utilizzare quantomeno ai fini della notifica della copia del titolo munita di formula previa autenticazione da parte dell'avvocato);

– regolamentare in maniera chiara e definitiva la possibilità di inserire nel fascicolo informatico e di estrarre da esso il file.p7m firmato da qualsiasi soggetto processuale (avvocato, giudice, ecc.) al fine di risolvere tutti i problemi connessi alle copie informatiche.

In ordine alla notificazione degli atti a mezzo p.e.c. ai sensi della L. 53/1994:

- precisazione normativa del momento perfezionativo della notifica a mezzo p.e.c. inserendo una norma che espliciti che se il titolare della p.e.c. è soggetto ad un obbligo di dotazione e di comunicazione in un pubblico elenco, in caso di tentativo di notificazione effettuato nel rispetto della normativa, ogni mancata consegna per cause imputabili al titolare della casella equivale a perfezionamento della notificazione (estendendo il principio di cui all'art. 143 cpc con equiparazione del pubblico elenco ad un registro facente pubblica fede);

- prevedere per l'attività di notificazione tra soggetti per legge tenuti a dotarsi di un indirizzo p.e.c. l'obbligo generalizzato e diffuso di utilizzare questo mezzo invece di altre forme di notificazione, inserendo un principio in base al quale la notificazione di un oggetto fisico (documento cartaceo), tramite consegna a mani, non è più la modalità prevalente ed ordinaria di notificazione;

- prevedere l'obbligo di notificazione a mezzo p.e.c. (e della conseguente iscrizione a ruolo telematica presso l'ufficio giudiziario) degli atti introduttivi del giudizio da notificarsi a soggetti per legge tenuti a dotarsi di casella p.e.c.;

- prevedere la progressiva estensione dell'obbligo di dotarsi di p.e.c. anche ai privati.

In ordine alle prassi applicative ed ai protocolli:

– superare il regime del doppio binario e disincentivare per quanto possibile il ricorso a prassi come quella della consegna delle copie di cortesia di atti e documenti che di fatto rende il fascicolo cartaceo e quello informatico due contenitori potenzialmente in conflitto e comunque inutilizzabili, ad esempio, in fase di udienza essendo altamente probabile ed anzi pressoché scontata l'impossibilità di utilizzare in sede di udienza un fascicolo per il quale non vi è certezza in ordine alla consistenza ed al contenuto documentale nei casi in cui sia possibile in alternativa il deposito cartaceo o quello telematico degli atti.

In ordine ai pagamenti telematici:

– inserimento di una previsione di obbligatorietà del pagamento telematico per le iscrizioni a ruolo ed i depositi telematici onde evitare ulteriori accessi in cancelleria ed adempimenti da parte del cancelliere.

Riduzione dei compensi per gli Avvocati degli Enti Pubblici

L'art. 9 del decreto legge in esame ha disposto una drastica riduzione dei compensi professionali previsti dalle vigenti norme a favore degli Avvocati degli Enti Pubblici e dello Stato.

Il Consiglio dell'Ordine ha già assunto una delibera di solidarietà nei loro confronti sul presupposto che un siffatto provvedimento mortifica il loro ruolo professionale e lede la dignità ed il decoro della professione da questi svolta in favore del loro unico assistito: lo Stato o l'Ente Pubblico. In questa sede ci riportiamo a quanto in essa esposto e provvediamo a depositarla agli atti della Commissione».

Il Presidente Vaglio ha poi depositato la relazione scritta del proprio intervento, aggiungendo una serie di emendamenti proprio in materia di processo civile telematico, al fine di coordinare le norme



del D.L. 90/2014 con quelle del codice di procedura civile.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Vaglio, per conto del Consigliere Tesoriere Galletti, comunica che il giorno 21 luglio 2014 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 presso la Sala delle conferenze del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma con la collaborazione della Camera degli Avvocati Amministrativisti (C.A.A.), è stato organizzato il seminario dal titolo: "La costituzione come emergenza? riflessioni sull'interventismo nei temi di rilevanza costituzionale a partire dal d.l. 90/2014" con gli interventi del Consigliere Tesoriere dell'Ordine Avv. Antonino Galletti, del Consigliere Luigi Tosti, Presidente T.A.R. Lazio Roma, dell'Avv. Andrea Grappelli, Presidente Camera degli Avvocati Amministrativisti (C.A.A.), del Moderatore Avv. Massimo Togna, componente direttivo C.A.A. Tavola Rotonda Dott. Alessandro Tomassetti, Consigliere del T.A.R. Lazio, Componente direttivo A.N.M.A. Prof. Avv. Nino Paolantonio, Professore ordinario in -diritto amministrativo presso l'Università di Roma "Tor Vergata", componente Comitato Scientifico C.A.A., Prof. Avv. Fabio Elefante straordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso la facoltà di economia e diritto dell'Università La Sapienza di Roma, componente Comitato Scientifico C.A.A., Dott. Paolo Crisafi direttore generale di Assoimmobiliare.

Ai partecipanti saranno attribuiti n. 3 crediti formativi.

Il Consiglio approva.

- Il Presidente Vaglio comunica che è stato predisposto il modulo per la presentazione delle domande on-line per custode giudiziario, che sarà disponibile da lunedì sul sito istituzionale per tutti gli aspiranti custodi. Pertanto propone di inserire la notizia sul sito istituzionale e di inviare una mail agli iscritti.

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Vaglio riferisce che è pervenuta al Consiglio la nota che porta all'attenzione dei Consiglieri: "Oggetto: distribuzione notizie di stampa su "Parentopoli all'Ordine degli Avvocati" – Caro Presidente, ieri all'ingresso del Tribunale Civile di Viale Giulio Cesare 54B veniva distribuito il "collage" di stampa che fa riferimento, suppongo a fini elettorali, a recenti vicende del Consiglio dell'Ordine. E' un'iniziativa questa inammissibile e di gravità estrema che provoca grave discredito, presso il pubblico tutto che accede al tribunale, compresi i Magistrati, all'intera Avvocatura Romana. Essa pertanto va fatta cessare immediatamente e sanzionata. Sono certo che il Consiglio da Te presieduto provvederà al più presto. Molti cordiali saluti."

Il Consiglio prende atto e valuterà eventuali iniziative esperibili.

- Il Presidente Vaglio e il Consigliere Mazzoni riferiscono che, in data (omissis), l'Avv. (omissis), in qualità di Presidente della "(omissis)" ha comunicato l'invito per l'intero Consiglio a partecipare alla manifestazione calcistica che si terrà in data (omissis), presso il Centro Sportivo "Tor di Quinto" – Campo "(omissis)", con inizio delle partite di calcio alle ore 17.00 circa.

nel corso della manifestazione verranno raccolte donazioni spontanee di denaro che l'Associazione devolgerà interamente in beneficenza.

Il Consiglio delibera di concedere un contributo in beneficenza di euro (omissis).



- Il Presidente Vaglio comunica di avere organizzato un convegno unitamente al Consiglio Nazionale dei Giornalisti presso l'aula Avvocati per il giorno 23 luglio 2014 dalle ore 14,00 alle ore 18,00 sul tema: "Diffamazione a mezzo stampa: scenario europeo ed italiano in attesa della riforma". Per la partecipazione al quale saranno riconosciuti n. 4 crediti formativi.

All'evento parteciperà il Ministro della Giustizia Andrea Orlando, il Presidente Vaglio ed il Presidente del Consiglio Nazionale dei Giornalisti Iacopino avvieranno i lavori, durante i quali relazioneranno Dunja Mijatovic, Rappresentante OCSE per la libertà dei mezzi di informazione; Riccardo Rosetti, giudice presso la I sezione civile del Tribunale di Roma; Maurizio Fumo, giudice della V sezione penale della Corte di Cassazione; Antonio Bevere, giudice IV sezione penale della Corte di Cassazione; Marina Castellaneta, professore associato di diritto internazionale presso l'Università di Bari. Seguiranno una serie di interventi programmati e si lascerà ampio spazio alle domande dei partecipanti ed al conseguente dibattito.

Il Consiglio approva.

Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis)
(omissis)

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis) audizione per eventuale sospensione cautelare

- Si procede all'audizione dell'Avv. (omissis). All'esito il Consiglio delibera di non applicare la misura cautelare, come da separato verbale.

Audizione Avv. (omissis) – parere n. (omissis)

- Si procede all'audizione dell'Avv. (omissis) in merito alla richiesta di parere di congruità su note di onorari n. (omissis). All'esito il Consiglio si riserva.

Audizione Dott. (omissis) – iscrizione Albo Avvocati

- Si procede all'audizione del Dott. (omissis). All'esito il Consiglio delibera l'iscrizione nell'Albo degli Avvocati, contestualmente deliberando l'apertura di una pratica disciplinare, come da separato verbale.

Pratiche disciplinari

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis) e Avv. (omissis)

Il Consiglio

- considerato che l'Avv. (omissis) ha presentato istanza di ricusazione nei confronti dei Consiglieri dell'Ordine degli Avvocati di Roma;

- considerato, inoltre, che in data (omissis) questo Consiglio ha ritenuto di astenersi e ha dichiarato l'opportunità che la valutazione e la conseguente decisione in merito all'istanza di ricusazione suindicata sia effettuata dall'Ordine degli Avvocati di (omissis);

delibera

di inviare copia della pratica n. (omissis) all'Ordine degli Avvocati di (omissis), relativamente all'Avv. (omissis) e procedersi oltre nei confronti dell'Avv. (omissis).



Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla-osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica

- Il Consigliere Mazzoni comunica che, con istanza del (omissis), la Dott.ssa (omissis) ha richiesto il certificato di compiuta pratica pur essendo stata iscritta nel Registro dei Praticanti Avvocati solo in data (omissis), precisando di aver in precedenza conseguito il Diploma della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali. Detto diploma, come è noto, è da ritenersi sostitutivo di un anno di pratica forense riducendo, quindi, il periodo di tirocinio a soli sei mesi determinando tuttavia un contrasto con il co. 5, dell'art. 41 della L. 247/2012 il quale dispone che "il tirocinio è svolto in forma continuativa per diciotto mesi". Sulla questione è intervenuto il parere n. 4 del 16 gennaio 2013 del Consiglio Nazionale Forense con richiamo al precedente parere n. 27/2010 «nel quale si è preso atto dell'orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa che, a fronte del diploma di specializzazione, non ritiene necessaria la maturazione di un effettivo biennio di iscrizione nel registro dei praticanti. Si ritiene pertanto», conclude la Commissione, «che il diploma di specializzazione valga a sostituire un anno di tirocinio a prescindere dalla contestualità, o meno, della frequenza della scuola rispetto all'iscrizione nel registro dei praticanti».

Ciò premesso, considerato che lo stesso art. 41 L. 247/2012, co. 13, della L. 247/2012 prevede l'adozione di un decreto ministeriale per la regolamentazione delle profonde novità che caratterizzano il nuovo modello di tirocinio, ma lo stesso decreto non risulta, ad oggi, essere stato assunto e che l'art. 48 della citata legge dispone che "(...) l'accesso all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato resta disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la riduzione a diciotto mesi del periodo di tirocinio", non si rinvergono, allo stato, elementi ostativi al rilascio del certificato di compiuta pratica richiesto dalla Dott.ssa (omissis).

Il Consiglio delibera il rilascio di compiuta pratica della Dott.ssa (omissis), subordinandolo al parere favorevole conseguente al colloquio di fine pratica.

Audizione Dott.ssa (omissis)

Il Consiglio

- Vista la domanda di iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati di Roma, presentata in data (omissis) dalla Dott.ssa (omissis);
- Viste le sentenze di condanna del (omissis) e di rigetto di richiesta di Appello del (omissis);
- Sentito il relatore Consigliere Avv. Mauro Mazzoni;

invita

la Dott.ssa (omissis) a comparire innanzi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma - Palazzo di Giustizia - Piazza Cavour, (omissis) per essere sentito in merito alla sua richiesta di iscrizione nell'Albo ordinario.

- Il Consigliere Mazzoni relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. I relativi fascicoli sono a disposizione dei Consiglieri presso l'Ufficio Iscrizioni. All'esito il Consiglio delibera quanto segue.

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati (n. 9)

(omissis)

Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 2)



(omissis)

Cancellazioni dall'Albo per decesso (n. 3)

(omissis)

Esecuzione cancellazione (n. 2)

(omissis)

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 12)

(omissis)

Abilitazioni (n. 11)

(omissis)

Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n. 6)

(omissis)

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 4)

(omissis)

Certificati di compimento della pratica forense (n. 33)

(omissis)

Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 6) esoneri dalla formazione professionale continua

- Il Consiglio, su proposta del Consigliere Bruni, anche per conto del Consigliere Galletti, procede all'esame di alcune domande di accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua, che approva.

- In data 10 luglio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione Art. 2 dell'evento gratuito "Usura ed estorsione, prevenzione cause e rimedi", che si svolgerà il 23 luglio 2014, della durata di 3 ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere tre crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 3 luglio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione Giuslavoristi Italiani Lazio – A.G.I. dell'evento gratuito "Protocolli del Tribunale di Roma sul PCT e D.L. 24 giugno 2014, n.90. Novità per il processo telematico del lavoro", che si svolgerà il 14 luglio 2014, della durata di 3 ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera



di concedere tre crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 8 luglio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Asso – Consum dell'evento gratuito “Il protocollo di conciliazione paritetica di Poste Italiane: prospettive consumeristiche e pratica forense a difesa dei consumatori”, che si svolgerà il 16 luglio 2014, della durata di 3 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 3 luglio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Camera Penale di Roma dell'evento gratuito “Maresciallo chattiamo?...”, che si svolgerà il 15 luglio 2014, della durata di 3 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 3 luglio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Dei – Tipografia del Genio Civile dell'evento gratuito “Programmare e progettare servizi e forniture”, che si svolgerà il 23 luglio 2014, della durata di 2 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere due crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 9 luglio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione Tutela dei Diritti dell'evento gratuito “Responsabilità medica” che si è svolto il 9 luglio 2014, della durata di 4 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere quattro crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 7 luglio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione Tutela dei Diritti dell'evento gratuito “Responsabilità medica – Aspetti civilistici e penalistici” che si è svolto il 7 luglio 2014, della durata di 4 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere quattro crediti formativi per l'evento suindicato.



- In data 10 luglio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Byron Tree Srl. dell'evento "Corso intensivo di inglese giuridico 32 ore – Legal Eagle" che si svolgerà dal 28 agosto al 3 settembre 2014, della durata complessiva di 32 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere ventiquattro crediti formativi per l'intero evento suindicato.

- In data 10 luglio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Genuensis CIC dell'evento "Mediatore familiare, Civile e Commerciale" che si svolgerà dal mese di ottobre del 2014 al mese di ottobre 2015, della durata complessiva di 250 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere ventiquattro crediti formativi per l'intero evento suindicato.

- In data 10 luglio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA Srl. dell'evento "Codici di comportamento, redazione dei regolamenti interni e conflitto d'interesse – Trasparenza, accesso civico e privacy nei siti web delle P.A." che si svolgerà nei giorni 15 e 16 luglio 2014, della durata complessiva di 13 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tredici crediti formativi per l'intero evento suindicato.

- In data 7 luglio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Lextel S.p.A. dell'evento "Corso di formazione sul processo civile telematico" che si svolgerà nei giorni 15, 24, 28 e 29 luglio 2014, della durata di 3 ore per ciascuna giornata.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi per ogni giornata.

- In data 10 luglio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Tuttoambiente Srl. dell'evento "Responsabile e consulente ambientale" che si svolgerà dal 17 al 21 novembre 2014, della durata complessiva di 35 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere ventiquattro crediti formativi per l'intero evento suindicato.

- In data 1 luglio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Wolters kluwer Italia – Scuola di formazione dell'evento "Percorso di aggiornamento tributario 2014-2015" che si svolgerà



dal 22 ottobre 2014 al 28 aprile 2015, della durata complessiva di 28 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere ventiquattro crediti formativi per l'intero evento suindicato.

Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato

- Su relazione del Consigliere Scialla vengono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 (n. 123) di richiedenti. Lo stesso elenco reca anche i nominativi di (n. 98) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato.

Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis)
(omissis)

Approvazione del verbale n. 28 dell'adunanza del 3 luglio 2014

- Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere ne è stata inserita copia, il Consiglio approva il verbale n. 28 dell'adunanza del 3 luglio 2014.

Comunicazioni del Consigliere Segretario

Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53

Il Consiglio

Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Diego Aravini, Marco Bignardi, Carlo Bombelli, Elisa Caprio, Simona Cocchi, Vito Continisio, Giovanni Costantino, Marco De Angelis, Giovanna De Carolis, Federica Felici, Luigi Edoardo Fiorani, Giovanni Gigliotti, Valeria Giovannetti, Massimo Maioletti, Manuela Mancini, Ettore Paparazzo, Anna Pertosa, Fabrizio Pulcini, Silvio Rocchini, Maria Cristina Taravella, David Trombetta, Nicola Zanin,

autorizza

i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge.

- Il Consigliere Segretario riferisce sull'invito pervenuto dal Gruppo parlamentare del Partito Democratico alla Camera per partecipare al convegno, organizzato di concerto con le Commissioni Giustizia e Ambiente, che si terrà il 14 luglio p.v., dalle ore 14.00 alle ore 20.00 presso la Sala della Regina della Camera dei Deputati sul tema "Appalti pubblici e corruzione: dalla legittimità formale alla legalità sostanziale".

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota del Dott. Catello Pandolfi, Presidente f.f. della Corte di Appello di Roma, pervenuta in data 4 luglio 2014, accompagnatoria della comunicazione relativa all'accettazione degli atti presso l'U.N.E.P. per il mese di agosto 2014.

Il Consiglio delibera di pubblicare la nota sul sito istituzionale.

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota del Dott. Fernando Lio, Dirigente dell'Ufficio di Segreteria della Direzione della Giustizia Tributaria - Commissione Tributaria



Regionale del Lazio - del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pervenuta in data 1° luglio 2014, con la quale comunica che dal 1° al 31 agosto 2014 l'orario di apertura degli sportelli al pubblico sarà dalle ore 9.00 alle ore 13.00, mentre il martedì e il giovedì pomeriggio l'orario pomeridiano dalle ore 15.00 alle ore 16.00 sarà riservato esclusivamente ai servizi prenotati on-line.

Il Consiglio delibera di pubblicare la nota sul sito istituzionale.

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota dell'Avv. Donatella Cerè, pervenuta in data 1° luglio 2014, con la quale chiede di pubblicare sul sito istituzionale il convegno organizzato dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense in collaborazione con la Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Roma, che si svolgerà il prossimo 16 luglio, dalle ore 14.30 presso la Sala Seminari della Cassa.

Il Consiglio dispone la pubblicazione sul sito istituzionale, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva.

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sull'invito dell'Avv. Alarico Mariani Marini, Coordinatore della Scuola Superiore dell'Avvocatura della Fondazione del Consiglio Nazionale Forense, pervenuta in data 7 luglio 2014, per partecipare alla IV Conferenza Europea sul tema "Migranti, accoglienza e diritti umani, la responsabilità dell'avvocato europeo" che si svolgerà nei giorni 13 e 14 novembre p.v.

L'Avv. Mariani Marini chiede pertanto la tempestiva adesione dei rappresentanti delle avvocature e delle Scuole all'importante evento.

Il Consiglio rinvia alla prossima adunanza, delegando il Consigliere Bolognesi a riferire al Consiglio.

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota della Segreteria dell'Ordine degli Avvocati di Vercelli, pervenuta in data 2 luglio 2014, accompagnatoria del testo del Protocollo sul Processo Civile Telematico sottoscritto tra il Tribunale Ordinario di Vercelli, lo stesso Ordine forense e l'Ordine degli Avvocati di Casale Monferrato.

Il Consiglio prende atto.

– Il Consigliere Segretario Di Tosto, ai sensi della L. 21 gennaio 1994 n. 53 art. 7 comma I, propone di revocare l'autorizzazione alle notifiche dirette all'Avv. (omissis), in relazione alla sospensione per sanzione disciplinare deliberata nell'adunanza del (omissis).

Il Consiglio approva.

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota del Dott. Catello Pandolfi, Presidente f.f. della Corte di Appello di Roma, pervenuta in data 8 luglio 2014, con la quale chiede di divulgare presso gli Iscritti il provvedimento di autorizzazione della Corte alla chiusura dei varchi di accesso alla Città Giudiziaria di P.le Clodio per il periodo estivo dal 21 luglio al 13 settembre 2014.

Il Consiglio dispone la pubblicazione della nota sul sito istituzionale.

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota del Dott. Pietro Maria Scaldaferrì, Dirigente della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma, pervenuta in data 8



luglio 2014, con la quale comunica la limitazione dell'apertura al pubblico degli Uffici della Procura e del Casellario nei giorni del lunedì e del giovedì alle sole ore antimeridiane.

Il Consiglio dispone la pubblicazione della nota sul sito istituzionale.

Comunicazioni dei Consiglieri

- Il Consigliere Minghelli, nell'ambito del Progetto Cultura e Spettacolo, settore Visite Guidate, comunica le iniziative dell'Associazione Obelisco per l'Agosto romano, per quegli Avvocati che rimarranno a Roma, chiedendo sia autorizzata la consueta mail agli iscritti e la pubblicazione sul sito dell'Ordine.

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Nicodemi comunica di aver organizzato un convegno per mercoledì 23 luglio 2014, dalle ore 13.00 alle ore 15.00, presso la Sala Unità d'Italia della Corte di Appello di Roma, dal titolo "Lo sfratto nella fase esecutiva".

Saranno relatori gli Avv.ti Stefano Giove, Andrea Nicolò e Valeria Gregori nonché il Dott. Gianfranco Maffei.

Ai partecipanti all'evento verranno riconosciuti n. 2 crediti formativi.

Il Consiglio prende atto e approva. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Nicodemi comunica che la collega (omissis), mediatore dell'Organismo di Mediazione Forense, ha chiesto di essere esonerata dalla partecipazione dalle plenarie per gli anni 2014/2015 per maternità.

Il Consigliere Nicodemi chiede che il Consiglio autorizzi l'esonero dell'Avv. (omissis) sussistendone le condizioni.

Il Consiglio autorizza l'esonero dalle plenarie dell'Avv. (omissis) e di tutti i mediatori che dovessero trovarsi nelle stesse condizioni.

- Il Consigliere Nicodemi comunica che la collega Gabriella Santini è stata nominata quale responsabile delle convenzioni dell'Organismo di Mediazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Roma.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Nicodemi chiede che il Consiglio determini l'obbligo per il mediatore dell'Organismo di Mediazione Forense di attendere almeno 15 minuti prima di iniziare l'incontro di mediazione, in difetto di comparizione della parte istante o delle parti chiamate.

Il Consiglio dispone l'obbligo per i mediatori, in difetto di presenza di una delle parti alla procedura di mediazione, di attendere almeno 15 minuti prima di iniziare l'incontro di mediazione.

- Il Consigliere Nicodemi comunica che il Collega (omissis) è stato nominato quale responsabile del recupero dei crediti dell'Organismo di Mediazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Roma.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Nicodemi comunica che il collega Corrado De Martini è stato nominato quale responsabile dell'organizzazione delle Plenarie dell'Organismo di Mediazione Forense dell'Ordine



degli Avvocati di Roma.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Nicodemi, quale coordinatore dell'Organismo di Mediazione Forense, comunica che la sostituzione del mediatore, nelle procedure di mediazione, sarà disposta d'ufficio trascorsi 15 minuti dall'orario fissato per l'incontro, in difetto di comunicazioni preventivamente effettuate dal mediatore incaricato.

Il Consiglio dispone la sostituzione d'ufficio del mediatore, trascorsi 15 minuti dall'orario fissato per l'incontro, in difetto di comunicazioni preventivamente effettuate dal mediatore incaricato.

- Il Consigliere Nicodemi, quale coordinatore dell'Organismo di Mediazione Forense, comunica che nel mese di agosto 2014 l'ufficio sito presso la stanza 103 del Tribunale Civile di Roma, in Viale Giulio Cesare 54/b osserverà i seguenti orari: dall'1 all'8 agosto dalle 9.00 alle 13.00; dal 25 al 29 agosto dalle 9.00 alle 13.00.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Nicodemi, quale coordinatore dell'Organismo di Mediazione Forense, comunica che nel mese di agosto 2014 l'ufficio sito in Via Attilio Regolo 12d osserverà i seguenti orari: dall'1 all'8 agosto dalle 9.00 alle 13.00; dal 25 al 29 agosto dalle 9.00 alle 13.00.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Nicodemi, quale coordinatore dell'Organismo di Mediazione Forense, comunica che a fine mese terminerà la collaborazione con i lavoratori, dipendenti a tempo determinato, assegnati agli uffici dell'Organismo. Nella determinazione che verrà assunta per la nomina di altri due dipendenti a tempo determinato, a partire dal 1° settembre 2014, il Consigliere Nicodemi chiede che si valuti l'opportunità di rinnovare i contratti in corso, ove possibile, ovvero si individuino soggetti che abbiano già acquisito dimestichezza con l'attività dell'Organismo.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Nicodemi, quale coordinatore dell'Organismo di Mediazione Forense, comunica che, per gli incontri delle mediazioni di agosto 2014, solo alcuni mediatori dell'Organismo hanno dato la loro disponibilità. Chiede che il Consiglio determini che le mediazioni assegnate con il primo incontro fissato per agosto 2014 vengano aggiunte a quelle determinate ordinariamente a tutti i mediatori forensi di Roma.

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Nicodemi, quale coordinatore dell'Organismo di Mediazione Forense, comunica che i colleghi (omissis), con comunicazione protocollata in data (omissis), e sottoscritta da molti mediatori dell'Organismo, hanno chiesto che venga riconosciuto ai mediatori un compenso per l'attività svolta, sia per l'anno (omissis) che per l'anno (omissis).

Il Consigliere Nicodemi, riservato un provvedimento futuro e riconoscendo la legittimità dei Mediatori, allo stato conferma quanto verbalizzato nell'adunanza del 24 novembre 2011.

Il Consiglio, pur apprezzando il lavoro svolto dai mediatori e riservandosi ogni opportuno provvedimento, si riporta allo stato alla delibera assunta in data 24 novembre 2011 su proposta del



Consigliere Condello, su esplicito invito dell'allora Presidente Conte, che così recita: *“Ricorda, per l'ennesima volta, che i mediatori stessi (salvo tre) hanno deciso collegialmente di costituire un fondo unitario, da dove verranno tratti i compensi da ripartire in parti eguali in relazione al numero dei procedimenti trattati, a prescindere dal valore della mediazione.”*

- Il Consigliere Scialla propone al Consiglio di rivolgere un quesito alla Commissione Consultiva del Consiglio Nazionale Forense del seguente tenore: *“Nell'ipotesi in cui al medesimo avvocato sia stata inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dall'attività professionale per mesi dodici, che sta già scontando dal 17 marzo 2014, nonché quella della cancellazione dall'Albo, si chiede se alla sanzione della cancellazione vada data immediata esecuzione, ritenendola più grave ed assorbente rispetto alla sospensione o se invece occorra darle corso dopo il 16 marzo del 2015 data in cui risulterà espiata la sospensione”.*

Il Consiglio delibera di inviare il suddetto quesito al Consiglio Nazionale Forense.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico, pervenuta il (omissis), in merito all'eventuale sussistenza di violazione deontologica sulle seguenti questioni riguardanti i casi in cui il professionista:

- 1) *“sia difensore di fiducia di un Condominio, per il recupero di morosità condominiali e scioglimento ex art. 61 disp. att. c.c. - volto alla divisione del Condominio stesso - e assuma nel contempo l'incarico di difendere, nel solo ambito di detto giudizio, uno o più singoli condòmini nei confronti dei quali abbia notificato atti giudiziari, in alcuni casi ancora pendenti, per il recupero delle morosità condominiali”;*
- 2) *“debba agire in via ingiuntiva e nell'interesse del Condominio verso i singoli condòmini che già gli hanno conferito mandato nell'ambito del giudizio civile di scioglimento condominiale”;*
- 3) *“si limiti a rappresentare i singoli condòmini nell'ambito del procedimento di mediazione obbligatoria connesso e propedeutico allo scioglimento condominiale”;*
- 4) *“abbia ricevuto un incarico da parte di un Condominio, per il tramite dell'amministratore condominiale, laddove nell'interesse del medesimo Condominio ma per il tramite di nuovo amministratore condominiale, assuma l'incarico di avviare azione di mala gestio contro il precedente amministratore condominiale”.*

Il Consiglio

- Udita la relazione dei Consiglieri Avv.ti Antonio Caiafa ed Aldo Minghelli, Coordinatori del Settore Deontologia,

Osserva

i seguenti articoli del Codice Deontologico Forense dispongono:

- **art. 37** *“Conflitto di interessi”*: *“L'avvocato ha l'obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale”* specificando nel primo canone complementare che *“ Sussiste conflitto di interessi anche nel caso in cui l'espletamento di un nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altro assistito, ovvero quando la conoscenza degli affari di una parte possa avvantaggiare ingiustamente un altro assistito, ovvero quando lo svolgimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello*



svolgimento di un nuovo incarico”.

In merito il C.N.F. ha avuto occasione di affermare che la suddetta norma tutela la condizione astratta di imparzialità e di indipendenza dell'avvocato, per il significato anche sociale che essa incorpora e trasmette alla collettività, alla luce dell'*id quod plerumque accidit*, sulla scorta di un giudizio convenzionale parametrato sul comportamento dell'uomo medio, avuto riguardo a tutte le circostanze e peculiarità del caso concreto, tra cui la natura del precedente e successivo incarico (così il C.N.F., parere n. 48 del 20 aprile 2011) e che pertanto l'attenzione va posta proprio sulla natura del singolo “affare” trattato, avendo cura di evitare - sulla scorta del criterio di “precauzione” sopra esplicitato e che impone all'avvocato di scongiurare il rischio stesso dell'insorgenza del conflitto - che l'oggetto del nuovo incarico non sia in alcun modo correlabile a quello espletato in precedenza.

Il tutto sulla scorta del criterio interpretativo, enunciato dal CNF con parere n. 163/2005, secondo cui *“L'avvocato non deve essere né il consulente, né il rappresentante o il difensore di più di un cliente in uno stesso affare, se vi è il rischio di un conflitto tra gli interessi dei suoi clienti”*. Anche la Suprema Corte di Cass. SS.UU. 4-11-2011 n.2282, in controtendenza con il precedente orientamento (si veda la Sent. 14619/2002 in virtù della quale *“La regola del codice deontologico professionale che vieta all'avvocato di assumere il patrocinio di soggetti portatori di interessi contrastanti si applica tutte le volte in cui sia stata accertata (ed adeguatamente motivata) l'esistenza e la verifica, in concreto, di un conflitto tra le parti, che deve, pertanto, risultare effettivo e non soltanto potenziale”*) ha infine affermato che *“ l'art. 37 mira ad evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell'avvocato e, quindi, perchè si verifichi l'evento, è sufficiente che, potenzialmente, l'opera del professionista possa essere condizionata da rapporti d'interesse con la controparte”*;

- **art. 51** *“Assunzione di incarichi contro ex clienti”*: *“ L'assunzione di un incarico professionale contro un ex- cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l'oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza. In ogni caso è fatto divieto all'avvocato di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto professionale già esaurito”*;

- **art. 9** *“Dovere di segretezza”*: *“È dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell'avvocato mantenere il segreto sull'attività prestata e su tutte le informazioni che siano a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato”* stabilendo nel primo canone complementare che *“ L'avvocato è tenuto al dovere di segretezza e riservatezza anche nei confronti degli ex clienti, sia per l'attività giudiziale che per l'attività stragiudiziale”* e nel secondo che *“ La segretezza deve essere rispettata anche nei confronti di colui che si rivolga all'avvocato per chiedere assistenza senza che il mandato sia accettato”*;

- l'assistenza e la rappresentanza di una parte nel procedimento di mediazione comporta per l'avvocato lo svolgimento di un'attività professionale che, pertanto, implica il rispetto del Codice Deontologico Forense,

ritiene

che l'istante possa trovare soddisfacente risposta ai propri quesiti nelle indicazioni normative e giurisprudenziali che precedono.

Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis)
(omissis)



Pareri su note di onorari

Parere n. (omissis) – Avv. (omissis)

- Il Consigliere Scialla relaziona sull'istanza presentata il (omissis) dall'Avv. (omissis) avente ad oggetto la rettifica del parere di congruità su note di onorari n. (omissis);

Il Consiglio

- ritenuto che nell'adunanza del (omissis) è stato impossibile emettere parere,

rettifica

il parere di congruità su note di onorari n. (omissis) per euro (omissis).

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 13) di pareri su note di onorari:
(omissis)